



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 4420

Seduta del 17/03/2021

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*

STEFANO BOLOGNINI

DAVIDE CARLO CAPARINI

RAFFAELE CATTANEO

RICCARDO DE CORATO

MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI

PIETRO FORONI

STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI

ALESSANDRA LOCATELLI

LARA MAGONI

ALESSANDRO MATTINZOLI

FABIO ROLFI

FABRIZIO SALA

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Claudia Maria Terzi

Oggetto

MODALITÀ PER LA DESIGNAZIONE E LA NOMINA DA PARTE DI REGIONE DEL PRESIDENTE E DEL TERZO COMPONENTE DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO DI CUI ALL'ART. 6 DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 120/2020 RELATIVAMENTE ALLE OPERE DI INTERESSE REGIONALE O LOCALE CON IMPORTO DEI LAVORI SUPERIORE A 20 MILIONI DI EURO

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Aldo Colombo

Il Dirigente Valeria Chinaglia

L'atto si compone di 9 pagine

di cui 3 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n° 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 che:

- 1) al comma 1 dell'art. 6 prevede che fino al 31 dicembre 2021 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso;
- 2) al comma 2 dell'art. 6 prevede che, nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente del collegio consultivo, entro il termine indicato dalla norma, questo è designato entro i successivi cinque giorni dalle regioni per le opere di rispettivo interesse;
- 3) al comma 5 dell'art. 6 prevede che le stazioni appaltanti possono costituire un collegio consultivo tecnico formato da tre componenti per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e di aggiudicazione, ed in tale ipotesi il terzo componente del collegio è nominato dalle regioni per le opere di interesse locale;

VISTO l'art. 16, comma 1, della Legge regionale 27 novembre 2020, n. 22 “Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2020”, in cui si dispone che, per le opere di interesse regionale o locale con importo dei lavori superiore a 20 milioni di euro, la Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità per la designazione e la nomina da parte della Regione, rispettivamente, del presidente del collegio consultivo tecnico costituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del



Regione Lombardia

LA GIUNTA

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e del terzo componente del collegio consultivo tecnico costituito ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del medesimo d.l. 76/2020 convertito dalla l. 120/2020, nel rispetto dei requisiti di esperienza e qualificazione professionale previsti dalla citata normativa statale;

CONSIDERATO che l'art. 6 del D.L. 76/2020, al comma 1, dispone che la costituzione del collegio consultivo tecnico è prevista sino al 31 dicembre 2021 e che essa debba avvenire prima dell'esecuzione del contratto o comunque non oltre dieci giorni da tale data;

RITENUTO, pertanto, che occorra definire una procedura per le designazioni e le nomine di cui all'art. 16, comma 1, della L.R. 22/2020 che consenta di effettuare le stesse celermente e con un impiego proporzionato ed efficiente delle risorse a disposizione;

RITENUTO quindi necessario, al fine di effettuare le designazioni e le nomine di cui all'art. 16, comma 1, della L.R. 22/2020, nel rispetto delle tempistiche fissate dall'art. 6, del D.L. 76/2020, disporre di un elenco precostituito di candidati aventi le competenze previste dalla norma;

VISTA la L. 24 giugno 1923, n. 1395 "Per la tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli Ingegneri e degli Architetti";

VISTO il r.d.l. 24 gennaio 1924, n. 103 recante "Disposizioni per le classi professionali non regolate da precedenti disposizioni legislative";

VISTO il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;

VISTO il D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, a norma dell'articolo 2 della L. 24 febbraio 2005, n. 34";

VISTA la L. 31 dicembre 2012, n. 247 "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense";



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RITENUTO che, in riferimento alle elevate professionalità contemplate dall'art. 6 del D.L. 76/2020 e nel rispetto dei principi di economicità, efficienza e ragionevolezza dell'attività amministrativa, risulti opportuno ricorrere al supporto dei corrispondenti Ordini professionali della Lombardia per l'individuazione di profili adeguati, trattandosi di enti deputati, tra l'altro, alla designazione, su richiesta di autorità ed enti pubblici, di soggetti iscritti all'albo in rappresentanza dell'ente medesimo, per la composizione di organi, commissioni, apparati amministrativi e altri organismi nei quali sia prescritta la partecipazione di soggetti professionalmente qualificati;

RITENUTO inoltre che, con riguardo ai requisiti per la nomina o la designazione nel collegio consultivo tecnico elencati nell'art. 6 del D.L. 76/2020, i profili da coinvolgere afferiscano all'Ordine degli Ingegneri, all'Ordine degli Architetti, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e all'Ordine degli Avvocati;

VISTO l'Allegato A che definisce le modalità per la designazione e la nomina da parte della Regione del presidente e del terzo componente del collegio consultivo tecnico, di cui all'art. 16, comma 1, della l.r. 22/2020;

RICHIAMATE, in particolare, le seguenti previsioni contenute nell'Allegato A:

- per procedere alla designazione e alla nomina di cui all'art. 16, comma 1, della LR 22/2020, Regione istituisce un elenco di soggetti aventi i requisiti di esperienza e qualificazione professionale previsti dalla norma;
- l'elenco sarà formato da tre rappresentanti di ciascun ambito territoriale in cui risultano organizzati gli Ordini professionali della Lombardia di Ingegneri, Architetti, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e Avvocati;
- l'elenco si intende validamente costituito in presenza di almeno tre candidature per ogni ambito professionale di competenza;
- la selezione avverrà a cura della Direzione regionale competente mediante estrazione casuale dall'elenco validamente costituito, anche avvalendosi di supporti informatici per la generazione di numeri casuali;
- la Direzione competente viene individuata sulla base dell'eventuale finanziamento disposto per la realizzazione dell'opera o, in subordine, della competenza per materia;
- l'efficacia della designazione e della nomina è subordinata al controllo, da parte della stazione appaltante, delle condizioni previste per



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- l'incarico;
- l'elenco regionale sarà valido sino al 31 dicembre e, in caso di proroga del termine previsto dall'art. 6 del D.L. 76/2020, sino alla scadenza del nuovo termine. In ogni caso l'elenco formato sarà valido per un massimo di due anni dalla data di istituzione, decorsi i quali si procederà alla formazione di un nuovo elenco con le procedure indicate nell'allegato A;

DATO ATTO che il presente provvedimento concorre al raggiungimento del risultato atteso TER.0801.167.8 "Sviluppo Osservatorio Regionale Contratti Pubblici" del vigente Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura di cui alla D.C.R. n. 64 del 10 luglio 2018;

RITENUTO di approvare l'Allegato A "Modalità per la designazione e la nomina da parte della Regione del presidente e del terzo componente del collegio consultivo tecnico di cui all'art. 16, comma 1, della l.r. 22/2020", parte integrante e sostanziale del presente atto;

A VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare le procedure per l'istituzione di un elenco di candidati per la designazione e nomina, da parte della Regione, rispettivamente, del presidente e del terzo componente del collegio consultivo tecnico, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della LR 22/2020, dando mandato alla Direzione competente in materia di opere pubbliche di avviare le attività necessarie all'individuazione dei candidati idonei nonché alla tenuta e gestione dell'elenco;
2. di stabilire che i profili professionali da individuare per la formazione dell'elenco afferiscano all'Ordine degli Ingegneri, all'Ordine degli Architetti, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e all'Ordine degli Avvocati;
3. di stabilire che alla formazione dell'elenco di cui al punto 1, alle designazioni e alle nomine di cui all'art. 16, comma 1, della L.R. 22/2020 si provvede secondo quanto disposto dall'Allegato A "Modalità per la designazione e la



Regione Lombardia

LA GIUNTA

nomina da parte della Regione del presidente e del terzo componente del Collegio consultivo tecnico di cui all'art. 16, comma 1, della l.r. 22/2020", approvato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4. di stabilire che l'elenco regionale sarà valido sino al 31 dicembre e, in caso di proroga del termine previsto dall'art. 6 del D.L. 76/2020, sino alla scadenza del nuovo termine. In ogni caso l'elenco formato sarà valido per un massimo di due anni dalla data di istituzione, decorsi i quali si procederà alla formazione di un nuovo elenco con le procedure indicate nell'allegato A;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul portale istituzionale.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

ALLEGATO A

Modalità per la designazione e la nomina da parte della Regione del presidente e del terzo componente del Collegio consultivo tecnico di cui all'art. 16, comma 1, della l.r. 22/2020.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente disciplina, in attuazione dell'art. 16, comma 1, della LR 22/2020, si applica alle opere di interesse regionale o locale con importo dei lavori superiore a 20 milioni di euro, relativamente alle procedure di:

- A. designazione del presidente del collegio consultivo tecnico nel caso in cui, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.L. 76/2020, le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1 del medesimo articolo;
- B. nomina del terzo componente del collegio consultivo tecnico costituito ai sensi dell'art. 6, comma 5, del D.L. 76/2020.

Atteso il perimetro di operatività della norma e la natura tecnica delle designazioni e nomine in argomento, non trova applicazione la LR 32/2008.

2. ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI CANDIDATI

Per procedere alla designazione e alla nomina, rispettivamente, del presidente e del terzo componente del Collegio di cui alle lettere A e B del punto 1, è istituito un elenco di soggetti aventi i requisiti di esperienza e qualificazione professionale previsti dall'art. 6, comma 2, del D.L. 76/2020.

In considerazione delle elevate professionalità richieste, l'elenco è formato sulla base dei nominativi segnalati dagli Ordini professionali della Lombardia interessati dai diversi ambiti di competenza previsti dalla citata normativa statale, ossia:

- Ordine degli Ingegneri;
- Ordine degli Architetti, Paesaggisti e Conservatori;
- Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- Ordine degli Avvocati.

In particolare, considerato l'esiguo numero atteso di designazioni e nomine cui si renderà necessario provvedere, in relazione all'ambito delle fattispecie individuato dall'art. 16, comma 1, della LR 22/2020, si ritiene congruo istituire un elenco formato al massimo da tre rappresentanti di ciascun ambito territoriale in cui risultano organizzati gli Ordini professionali della Lombardia sopra citati.

A tale scopo, Regione provvederà a richiedere all'articolazione territoriale di ogni Ordine competente per territorio di comunicare una terna di nominativi aventi i requisiti previsti dalla normativa statale, con i relativi curriculum vitae.

L'elenco è validamente costituito in presenza di almeno tre candidature per ogni ambito di competenza.

L'elenco sarà valido sino al 31 dicembre 2021, data di cessazione dell'efficacia della disposizione di cui all'art. 6 del D.L. 76/2020. In caso di proroga del termine previsto dalla normativa statale, l'elenco regionale resterà valido sino alla scadenza del nuovo termine.

In ogni caso l'elenco formato sarà valido per un massimo di due anni dalla data di istituzione, decorsi i quali si procederà alla formazione di un nuovo elenco con le procedure qui previste.

Ciascun candidato ha facoltà di comunicare in ogni momento a Regione via PEC la volontà di essere cancellato dall'elenco. Il professionista inoltre, in caso di designazione o nomina, ha facoltà di rinunciare all'incarico. In tal caso la rinuncia equivale a richiesta di cancellazione dall'elenco regionale, salvo che la rinuncia non sia dovuta alla sussistenza di conflitti di interesse o di altre cause ostative indipendenti dalla volontà del soggetto individuato.

I nominativi dei candidati di volta in volta selezionati verranno espunti dall'elenco.

3. PROCEDURE DI DESIGNAZIONE E NOMINA

Le richieste di designazione o nomina ai sensi dell'art. 16, comma 1, della LR 22/2020 sono trasmesse via PEC a Regione. Le richieste devono contenere:

- sintetica descrizione dell'opera interessata;
- l'importo complessivo dei lavori;
- l'eventuale sussistenza di un finanziamento o contributo regionale;
- l'indicazione dei profili professionali dei componenti già nominati (ingegneria, architettura, economia, area giuridica).

Al fine di procedere alla individuazione del nominativo, la Direzione competente in materia di opere pubbliche provvede a trasmettere alla Direzione di volta in volta competente, individuata sulla base dell'eventuale finanziamento disposto per la realizzazione dell'opera o, in subordine, della competenza per materia, la richiesta di designazione o nomina pervenuta ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L.R. 22/2020.

La Direzione competente, acquisita la richiesta, costituisce una commissione, nominata dal rispettivo Direttore, composta da tre persone.

Nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, la commissione procede all'individuazione del candidato e alla designazione o alla nomina di cui alle lettere A e B del punto 1 mediante estrazione casuale, anche avvalendosi di supporti informatici per la generazione di numeri casuali.

La selezione casuale viene operata dall'elenco di cui al punto 2 nei seguenti termini:

- A. la selezione riguarderà i candidati afferenti ai profili professionali del suddetto elenco non ancora coperti;
- B. per il collegio costituito da cinque componenti, nel caso in cui le nomine già avvenute a cura della stazione appaltante e dell'appaltatore abbiano coperto tutti i profili professionali, la selezione riguarderà i candidati afferenti a tutti i profili professionali del suddetto elenco.

La Direzione competente, una volta individuato il nominativo selezionato, provvede a comunicarlo via PEC alla stazione appaltante. La comunicazione viene altresì trasmessa per conoscenza alla Direzione competente in materia di opere pubbliche, che provvede ad espungere il candidato individuato dall'elenco di cui al punto 2.

In caso di indisponibilità del candidato designato o nominato, la stazione appaltante provvede a darne comunicazione alla Direzione competente in materia di opere pubbliche della Regione, che procede a rinnovare le procedure contenute nel presente punto.

4. CONTROLLO SULLE CONDIZIONI PREVISTE PER L'INCARICO.

Il controllo in merito alle condizioni specifiche previste dall'art 6 del DL 76/2020 per l'incarico di presidente ovvero di componente del collegio consultivo tecnico è di competenza della stazione appaltante presso la quale il collegio deve costituirsi.

5. VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI CAUSE D'INCOMPATIBILITÀ, DI ASTENSIONE O DI CONFLITTO DI INTERESSE

Al momento dell'accettazione dell'incarico, i soggetti designati o nominati ai sensi dell'art. 16 della LR 22/2020 devono dichiarare l'insussistenza di eventuali cause d'incompatibilità o di astensione e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, alle stazioni appaltanti che hanno richiesto le designazioni o nomine di cui alle lettere A e B del punto 1, cui spetta il relativo controllo.

In presenza di conflitti di interesse, o di altre cause ostative indipendenti dalla volontà del soggetto individuato, che precludano la costituzione del collegio da parte della stazione appaltante richiedente, quest'ultima provvede a darne comunicazione a Regione, che procede a designare/nominare un altro candidato secondo le presenti procedure. In tal caso il nominativo del candidato viene reinserito nell'elenco di cui al punto 2.

L'efficacia della designazione e della nomina è subordinata al controllo da parte della stazione appaltante delle condizioni previste per l'incarico nonché dell'insussistenza di cause di incompatibilità o di astensione.